

**DECISIONE (UE) 2016/3 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 18 novembre 2015**

**che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle  
autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico  
(BCE/2015/36)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del (di seguito «il regolamento sull'MVU») prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Il considerando 79 del regolamento sull'MVU afferma che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.
- (2) In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea <sup>(2)</sup> (di seguito, «il regolamento quadro sull'MVU»), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC). Il coordinatore del GVC, assistito dal sub-coordinatore o dai sub-coordinatori delle ANC, assicura il coordinamento dei lavori all'interno del gruppo di vigilanza congiunto.
- (3) Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Coadiuvando il miglioramento continuo dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato nell'MVU aiuta ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC. Il feedback sull'operato nell'MVU assume inizialmente la forma di una prova sul campo limitata nel tempo. Sulla base dell'esperienza acquisita durante la prova sul campo, sarà valutata una più ampia adozione del meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'MVU. Le ANC e la BCE sono esclusivamente responsabili per la valutazione dell'operato del proprio personale. Le ANC possono usare il feedback ricevuto ai sensi della presente decisione nella gestione quotidiana del proprio personale, ed esso può servire da contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.
- (4) Riconoscendo che il feedback sull'operato è necessario per la gestione dei GVC, il Garante europeo della protezione dei dati ha approvato il meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'MVU, a condizione che il funzionamento preciso del meccanismo sia definito in un atto giuridico adottato a livello adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento sull'MVU e all'articolo 2 del regolamento quadro sull'MVU.

<sup>(1)</sup> GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

